

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Giustizia tributaria digitale: nuove norme emergenziali fino al 31 ottobre 2020 - pag. 2
- Decreto Rilancio: tra incertezze e contraddizioni, una pioggia di bonus e crediti d'imposta - pag. 5
- Rivalsa IVA a seguito di accertamento: occorre il pagamento dell'Iva da parte del cessionario - pag. 7
- Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, A.TR: prorogati i termini al 31 ottobre - pag. 7
- L'impatto del lockdown e delle misure compensative sui redditi - pag. 11
- Deducibilità degli interessi passivi: gli utilizzi delle eccedenze di ROL pregresse - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Quattordicesima ai pensionati: pagamento a luglio, ma non per tutti - pag. 14
- CIG in deroga Covid: le aziende plurilocalizzate sono (di nuovo) nel caos - pag. 16
- Assegno straordinario esodo: versamento provvista anticipata mensile - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Imprese della moda: previsto un credito d'imposta per le rimanenze finali di magazzino - pag. 22

IMPRESA


- Recovery Fund: i leader europei trovano l'accordo. All'Italia 209 miliardi di euro - pag. 24

IN EVIDENZA

CIG in deroga Covid: le aziende plurilocalizzate sono (di nuovo) nel caos

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Per le aziende plurilocalizzate, l'INPS ha annunciato il rilascio il 24 luglio 2020 di una nuova procedura per chiedere la cassa integrazione in deroga con la causale Covid. Esaurita la cassa in deroga, le aziende commerciali di maggiori dimensioni (oltre 50 dipendenti) potranno chiedere la cassa integrazione straordinaria per crisi per evento improvviso e imprevisto. Ma il decreto Cura Italia, in un articolo dedicato alle ipotesi di CIGS già in corso, introduce un'importante flessibilità procedurale per gli ammortizzatori straordinari da attivare. Una deroga concessa per l'emergenza che consente di presentare domanda il 1° settembre, con decorrenza retroattiva dal 20 agosto. Una possibilità per le imprese da valutare con attenzione...


Le **aziende plurilocalizzate**, cioè proprio nel giorno della scadenza con unità dislocate in almeno cinque regioni, sono di nuovo al centro dell'attenzione dell'INPS. Con il messaggio del 17 luglio scorso n. 2856 l'Istituto torna ad occuparsi di queste sfortunate aziende, **Leggi** **anche** Cassa 

Recovery Fund: i leader europei trovano l'accordo. All'Italia 209 miliardi di euro

di Giuseppe Rocco - Esperto Economico

Dopo una lunga trattativa tra i Capi di Stato e di Governo dell'UE, arriva l'accordo sul Recovery Fund. Il punto di approdo negoziale si è concretizzato, dopo vari stop and go, su un fondo da 750 miliardi di euro, con 390 miliardi di euro in sovvenzioni e 360 miliardi di euro in prestiti. Da quanto si apprende l'Italia potrebbe accedere a circa 209 miliardi, di cui 81,4 di sussidi e 127,4 di prestiti. Si prevede poi l'attivazione del "freno di emergenza", solo in casi eccezionali e per serie deviazioni dai target, con un passaggio in Consiglio UE per una sospensione dell'erogazione dei fondi al massimo per tre mesi. Quali sono le criticità emerse nel corso del vertice?

La trattativa ad oltranza tra i Capi di Stato e di Governo ha trovato il meeting, inizialmente previsto l'intesa sul **Recovery Fund**, fortemente auspicato qualche giorno fa anche dal Presidente della Bce Christine Lagarde che ha sottolineato come il fondo deve essere veloce, flessibile e ingente, e il bilancio europeo a lungo termine

Il meeting, inizialmente previsto con una durata di due giorni (17 e 18 luglio) si è poi ampliato ad un orizzonte ben più lungo con due maratone notturne al rush finale (è stato il vertice più lungo degli ultimi vent'anni nella storia europea superando il vertice di 

Fisco

Nel decreto Rilancio

Giustizia tributaria digitale: nuove norme emergenziali fino al 31 ottobre 2020

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Il decreto Rilancio ha introdotto nuove misure urgenti per la gestione della giustizia fino al 31 ottobre 2020. Nulla quaestio sull'applicabilità alla materia tributaria della disciplina sul deposito telematico di atti e documenti nei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione e al conseguente assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo telematico e delle anticipazioni forfetarie. Non è invece del tutto chiaro se siano applicabili anche al processo tributario le nuove norme in materia di trattazione mediante deposito telematico di note scritte e udienze da remoto. Anche se sono state introdotte modifiche alla disciplina ordinaria della giustizia tributaria digitale, nell'attesa dell'individuazione delle relative regole tecnico-operative è ragionevole ritenere che il plesso normativo emergenziale possa produrre effetto anche per i giudizi fiscali.

Con l'art. 83 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) sono state disciplinate le misure urgenti per la gestione della giustizia nel **periodo** compreso tra il **9 marzo 2020** e il **11 maggio 2020**, sancendo la sospensione dei termini processuali e regolando lo svolgimento delle udienze. Tale plesso normativo ha inoltre attribuito ai **singoli capi degli uffici giudiziari** il compito di adottare le misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari **dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020** nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie poste per prevenire la diffusione del Covid-19. La disciplina emergenziale ha trovato applicazione anche per la gestione della **giustizia tributaria** in ragione del disposto contenuto nel comma 21 dell'art. 83.

La disciplina del decreto Rilancio applicabile fino al 31 ottobre 2020

In sede di conversione del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), è stata introdotta nell'art. 221 una disciplina per la gestione del processo civile con **efficacia limitata al 31 ottobre 2020**. Per l'ambito civile sono regolate la trattazione scritta, le udienze da remoto e il processo telematico innanzi alla Corte di Cassazione. Se - come a tutta prima sembra - l'art. 221, D.L. n. 34/2020 interviene sull'art. 83, D.L. n. 18/2020, esso può trovare applicazione anche per la **materia tributaria** sulla base del comma 21 del medesimo articolo. Diversamente opinando, si determinerebbe un irragionevole **vuoto normativo**, mancando ad oggi le regole tecniche richieste dall'art. 16, D.L. n. 119/2018 per la concreta operatività della giustizia tributaria digitale.

Le "nuove" disposizioni sul processo telematico

Il comma 3 dell'art. 83, D.L. n. 18/2020 regola il **deposito telematico** degli atti del processo civile e il pagamento del **contributo unificato** mediante sistemi

telematici, ricalcando quanto già imposto dal comma 11 fino al 30 giugno 2020.

La disciplina ordinaria vigente già prevede la digitalizzazione del **processo tributario**, regolando altresì le ipotesi di autorizzazione del deposito con modalità analogica.

La trattazione mediante deposito telematico di note scritte

Il comma 4 dell'art. 83, D.L. n. 18 del 2020 consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il **deposito telematico di note scritte**, in maniera parzialmente analoga a quanto già previsto dalla lettera h) del comma 7 fino al 30 giugno 2020.

Il **giudice** può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole **istanze e conclusioni**.

A differenza di quanto previsto fino al 30 giugno 2020, sono disciplinati più nel dettaglio alcuni profili concernenti i termini entro i quali il giudice deve comunicare alle parti della sostituzione dell'udienza con le note scritte (**30 giorni** prima della data fissata per l'udienza) nonché i termini per il deposito delle stesse note (**5 giorni** prima della predetta data).

Ciascuna delle parti può presentare **istanza di trattazione orale** entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In tal caso, il giudice provvede entro i successivi 5 giorni.

Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede secondo quanto disposto dall'art. 181, comma 1, c.p.c. per la **mancata comparizione** delle parti: viene quindi fissata una udienza successiva e ne fa dare comunicazione alle parti costituite, mentre, se nessuna delle parti

compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Per l'ambito tributario, qualora sia stata chiesta la discussione in **pubblica udienza** ex art. 34, D.Lgs. n. 546/1992, la parte potrà presentare l'istanza di trattazione orale secondo la procedura *supra* descritta.

A tutta prima le note scritte *de quibus* sembrano differenziarsi sia dalle **memorie** sia dalle brevi **repliche scritte** di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 546/1992, le prime dovendo limitarsi alle sole istanze e conclusioni. Sull'altare della sicurezza sanitaria resta - almeno parzialmente - sacrificato il diritto al **contraddittorio** e, con esso, quella componente umana che consente al difensore una corretta gestione del rapporto diretto con il collegio giudicante. Un rimedio a tale criticità è rappresentato dalla possibilità di presentare istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza su cui si dirà *infra*.

L'avvio del processo telematico innanzi alla Corte di Cassazione

L'art. 83, comma 5, D.L. n. 18/2020 disciplina il **deposito telematico** di atti e documenti nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e l'assolvimento dell'obbligo di pagamento del **contributo unificato** e delle anticipazioni forfetarie, riproducendo il contenuto del comma 11-*bis* dell'art. 83 per le attività poste in essere fino al 30 giugno 2020.

Previo **provvedimento** del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica, mentre il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, dovrà essere assolto con i sistemi telematici di pagamento: mentre per il deposito degli atti si prevede la **facoltà** di provvedere con modalità telematiche, per il pagamento del contributo unificato si prescrive l'uso dei mezzi telematici nel caso in cui sia stato scelto il processo telematico.

Le regole per le udienze da remoto fino al 31 ottobre 2020

Il comma 6 dell'art. 83, D.L. n. 18/2020 consente la partecipazione da remoto alle udienze civili dei **difensori** e delle parti su loro richiesta.

La partecipazione avviene mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con **provvedimento** del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La **parte** può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento

dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il **contraddittorio** e l'effettiva partecipazione. Il termine per il deposito dell'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è fissato in almeno **15 giorni** prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la **comunicazione** alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno 5 giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice deve dare atto a **verbale** delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

Il comma 7 dell'art. 83, D.L. n. 18/2020 attribuisce al giudice la **facoltà** di disporre, con il **consenso** delle parti, la trattazione da remoto dell'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione analoga a quella contenuta nella lettera f) del comma 7 dell'articolo 83 fino al 30 giugno 2020. Individuazione e regolazione dei collegamenti audiovisivi a distanza sono affidati a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza deve svolgersi con la presenza del giudice nell'**ufficio giudiziario** e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Nell'attesa delle regole tecniche richieste dall'art. 16, D.L. n. 119/2018 per la concreta operatività della giustizia tributaria digitale, sembra ragionevole ritenere il comma 6 operante anche per la **materia tributaria**.

Le nuove norme in materia di giustizia tributaria digitale

Si ricorda infine che proprio l'art. 16, D.L. n. 119/2018 è oggetto di modifiche a opera dell'art. 135 del decreto Rilancio, finalizzate all'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'udienza tributaria da remoto.

Oltre alle criticità di tale disciplina (cfr. l'editoriale del Professore Cesare Glendi del 20 giugno 2020, Nuove tipologie di udienze, anche da remoto, nel processo tributario ex Covid-19), è bene rilevare che ancora non sono state individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza: in buona sostanza, tale strumento **non è ancora operativo**, nonostante sia stato introdotto nell'ordinamento da quasi due anni.

A quanto consta l'udienza a distanza non ha trovato

concreta applicazione neppure fino al 30 giugno 2020 anche se sono state predisposte le regole tecnico-operative per la **fase emergenziale** e lo stesso Consiglio

di Presidenza della Giustizia Tributaria abbia raccomandato ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di promuovere lo svolgimento delle udienze da remoto.

Fisco

Per la ripresa dell'economia

Decreto Rilancio: tra incertezze e contraddizioni, una pioggia di bonus e crediti d'imposta

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il decreto Rilancio affida ai crediti d'imposta il ruolo di principale strumento di sostegno a favore delle imprese: si tratta di una vera e propria pioggia di bonus, dagli incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle PMI ai crediti d'imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo, per investimenti pubblicitari e per l'editoria fino alla detrazione per gli investimenti nel capitale delle PMI e delle startup innovative. Procedure burocratiche condizionano l'accesso ad aiuti e sostegni, spesso concessi a macchia di leopardo e condizionati solo alla rapidità di un click. Senza considerare che per alcuni incentivi ancora mancano i provvedimenti di attuazione. Questa è davvero l'unica via per rilanciare l'economia?

Con oltre 340 previsioni normative, il decreto Rilancio è diventato legge, normando interventi per un valore complessivo di 55 miliardi di euro. Per la sua concreta attuazione ha bisogno, però, di 155 provvedimenti.

Sotto una pioggia di **bonus** e un diluvio di **crediti d'imposta**, proprio nel giorno in cui il Senato ha approvato definitivamente il decreto, il Ministero dell'Economia ha chiuso con un secco "no" all'ipotesi di proroga dei termini per i versamenti di IRPEF, IRAP e IRES, così come delle imposte sostitutive. Una sospensione che, secondo le stime del MEF, coinvolgerebbe un flusso di cassa da 8,4 miliardi e pregiudicherebbe la nota di aggiornamento al DEF.

A dir poco contraddittorio negare, post-Covid, per motivi di "cassa" il rinvio dei versamenti al 30 settembre considerando che nel 2019 la proroga è già stata "concessa" per i ritardi con cui erano state messe a punto le pagelle fiscali. Il rischio è che l'assenza di interventi di "buon senso", di un piano sistemico e settorializzato si traduca in uno spreco di risorse vanificando (anche) i "buoni" provvedimenti.

Il decreto Rilancio affida al **credito d'imposta** il ruolo di principale strumento di sostegno a favore delle imprese. L'articolato testo ne contiene una pletora: alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a particolari comparti. Un profluvio di compensazioni che racchiude incentivi dedicati al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, crediti d'imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo, crediti per investimenti pubblicitari e dell'editoria e per i servizi digitali e infine una consistente detrazione fiscale, fino a 300 mila euro, per gli investimenti nel capitale delle **PMI e startup innovative** e crediti d'imposta fino al 50% per la costituzione di **società benefit**.

Anche in tempo di pandemia professionisti, imprese e contribuenti vengono sfibrati con inutili balzelli

burocratici per l'**accesso ad aiuti e sostegni**, troppo spesso concessi a macchia di leopardo e condizionati solo alla rapidità di un "click".

Sono poche le PMI che hanno recuperato, ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale visto che il sistema informatico dedicato (a suon di click), dopo meno di un minuto, ha smesso di ricevere le richieste di adesione.

E ancora viene sospeso, fino al prossimo 11 settembre, in attesa della pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta offerto proprio alle imprese per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro**, la sanificazione e l'acquisto dei **DPI**.

Leggi anche Bonus adeguamento ambienti di lavoro e sanificazione: comunicazioni delle spese dal 20 luglio
Nello scrosciare di incentivi alcuni sono disponibili, altri sono solo in dirittura d'arrivo.

L'**ecobonus** auto e moto, ad esempio, è già attivo, mentre non è ancora fruibile il **super ecobonus** per le ristrutturazioni al 110%. Mancano, in quest'ultimo caso, ancora:

- i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito;
- il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni
- infine, il decreto del Ministero dello Sviluppo economico con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all'Enea.

La ripresa economica nei diversi settori

I dati relativi alla ripresa economica rivelano che alcuni comparti stanno rapidamente recuperando mentre altri procedono in maniera decisamente più lenta e stentata.

Tra le industrie in crescita, oltre le più rosee attese, la **filiera manifatturiera**, mentre tra i peggiori comparti

in termini di ripresa **intrattenimento, ristorazione e turismo**. Via libera, allora, al **bonus vacanze**, attivo dal 1° luglio, con un budget stanziato di quasi 2,5 miliardi di euro. Un intervento che, appena annunciato, era piaciuto a molti italiani. Il credito però “è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta”.

In altre parole, l'albergatore, afflitto dalle perdite di fatturato dovute al lockdown e con una ripresa tutta in salita, dovrebbe effettuare seduta stante uno sconto, per poi a fine anno chiedere la compensazione del credito; secondo le recenti analisi, ad oggi, il 30% delle strutture alberghiere non ha aderito alla misura. A sostegno del comparto turistico si aggiunge poi l'abolizione della prima rata IMU a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Rafforzato, inoltre, il credito d'imposta al 30% destinato alle imprese che, a causa della pandemia, sono state costrette ad annullare la partecipazione a **fiere e manifestazioni commerciali all'estero**.

Cinque milioni sono stati destinati alla filiera dei matrimoni e delle celebrazioni e altrettanti al settore tessile.

Degno di nota il sostegno dedicato proprio all'industria del **tessile** e della **moda**, con particolare attenzione alle startup che investono nel design e per le quali è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 50%. Anche in questo caso, però, si dovrà attendere un decreto del MiSE che definirà in dettaglio le spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi. L'efficacia della misura è subordinata, inoltre, all'autorizzazione della Commissione europea.

Contributi a fondo perduto

Si chiude (o quasi) il capitolo dei contributi a fondo perduto, con i motivati attriti e le ragionevoli **delusioni dei professionisti** iscritti agli Ordini che ne sono rimasti inspiegabilmente esclusi.

L'apertura alle **imprese in crisi** del beneficio del fondo perduto potrebbe, invece, non essere così scontata. La recente comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 luglio 2020, intervenendo un paio di settimane dopo la nota esplicativa della circolare dell'Agenzia delle Entrate, ha modificato il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza. Anche in questo caso **poche certezze** giacché non è scontato che l'Agenzia delle Entrate, nonostante

la circolare del 2 luglio, non decida di arroccarsi su di un'**interpretazione restrittiva** recuperando il contributo concesso, ritenendolo illegittimo, con i conseguenti rischi di affollare inutilmente poi le commissioni tributarie con i relativi contenziosi.

Al fine di far evaporare qualsiasi perplessità sul punto, considerata la rilevanza degli interessi in gioco e i timori di sanzioni di coloro i quali hanno richiesto il beneficio nello iato temporale che intercorre dalla data del decreto Rilancio (19 maggio) fino alla pronuncia della commissione del 2 luglio, si auspica che l'Agenzia possa (*rectius* debba) offrire un ulteriore chiarimento che dia le esatte coordinate del beneficio in parola.

Ammortizzatori sociali

Un'ampia parte del provvedimento è dedicata a prorogare gli **ammortizzatori sociali** e le indennità per gli autonomi colpiti dal lockdown. Per quel che concerne la **cassa integrazione**, il decreto aumenta la tutela degli ammortizzatori a 18 settimane, di cui 14 fruibili dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e 4 dal 1° settembre al 31 ottobre. Le 4 settimane di CIG Covid previste per l'autunno si potranno, da subito, anticipare.

Sospesi fino al 17 agosto, con non poche perplessità, i **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo.

L'andamento dei risparmi

Le analisi sull'andamento dei risparmi e sui consumi mostrano che la maggioranza delle famiglie italiane ha risparmiato, negli ultimi mesi, circa 36 miliardi in più che in precedenza. Questa **mole imponente di liquidità è bloccata** nei conti correnti poiché mancano evidentemente misure concrete per alimentare i consumi e per i timori che l'emergenza possa riaffacciarsi prepotente in autunno.

E mentre il prolungamento dello stato d'emergenza nutre la paura e impatta sulla ripresa dei consumi, il mantenimento del blocco dei licenziamenti, associato a misure assistenzialiste e inefficaci, rischia di appesantire inutilmente il bilancio dello Stato.

Combattuta la fase emergenziale sul piano sanitario, è più che mai necessario riflettere sull'andamento del **debito pubblico italiano** che, ineluttabilmente, sta crescendo; miope illudersi che l'intervento della BCE e della Banca d'Italia, per tenere basso lo spread, possa durare in eterno e irrealistico pensare che questa sia l'unica via, insieme a bonus e crediti d'imposta, per rilanciare l'economia.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Rivalsa IVA a seguito di accertamento: occorre il pagamento dell'Iva da parte del cessionario

La rivalsa dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Iva ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti e quindi, in caso di mancato pagamento dell'Iva da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'Iva pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 219 del 20 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 219 del 20 luglio 2020 riguardante il diritto di **rivalersi dell'imposta** relativa ad avvisi di **accertamento**.

L'art. 60, ultimo comma del **decreto IVA**, prevede che il contribuente ha diritto di **rivalersi dell'imposta** o della maggiore imposta relativa ad **avvisi di accertamento** o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il **diritto alla detrazione**, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

L'Amministrazione finanziaria ha più volte evidenziato questa norma sia volta a ripristinare la **neutralità** garantita dal meccanismo della rivalsa, esercitabile dal fornitore soggetto passivo a condizione che il questo abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'erario a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e dal **diritto di detrazione**, esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo di rivalsa, consentendo il normale funzionamento dell'imposta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.

Inoltre, è stato evidenziato che la **rivalsa** a seguito di

accertamento si differenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all'effettuazione dell'operazione e presuppone l'avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accertata da parte del cedente/prestatore.

Di conseguenza anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente, la **rivalsa** operata ai sensi dell'articolo 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo non al **rapporto tributario** ma ai rapporti interni fra i contribuenti e quindi, in caso di mancato pagamento dell'Iva da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'Iva pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva, come ad esempio la **nota di variazione in diminuzione**.

Infatti, non è condivisibile la soluzione di prevedere l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione** dell'Iva, allorché successivamente all'inutile **esercizio della rivalsa** ai sensi dell'articolo 60, ultimo comma, del decreto Iva, il cessionario committente sia cancellato dal registro delle imprese senza che il credito sia stato soddisfatto, ovvero all'esito infruttuoso di procedure esecutive esperibili, in presenza delle condizioni specifiche fissate normativamente, anche nei confronti di altri soggetti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20/07/2020, n. 219

Fisco

Dalle Dogane

Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, A.TR: prorogati i termini al 31 ottobre

Nell'ambito delle procedure per il rilascio dei certificati EUR 1, EUR MED, A.TR, l'Agenzia delle Dogane ha previsto una proroga delle disposizioni di riferimento sino al 31 ottobre 2020, finalizzata, da un lato, ad implementare soluzioni tecnologiche che agevolino il rilascio dei certificati di circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall'altro, ad assicurare agli esportatori nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo status

di esportatore autorizzato. Si tratta di un'esigenza particolarmente significativa e rilevante per l'intero sistema Paese in questo particolare momento storico.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 21 in data 16 luglio 2020 riguardante le procedure di rilascio dei **certificati di circolazione EUR 1**, EUR MED, A.TR.

Già con circolare n. 16 del 17 giugno 2020 è stata prevista una proroga sino al 21 luglio 2020 delle disposizioni di cui alla nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019, relativa alle procedure per il rilascio dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci.

In ragione dell'open hearing svoltosi il 22 giugno, avente ad oggetto l'export con un focus sulle modalità di utilizzo del certificato EUR1, le associazioni intervenute hanno rappresentato le possibili criticità in caso di superamento delle disposizioni di riferimento, con conseguente necessità di un'ulteriore proroga onde consentire la predisposizione e la messa in esercizio di una procedura informatizzata idonea a garantire il regolare flusso delle operazioni di esportazione.

Questa esigenza è particolarmente significativa e rilevante per l'intero sistema Paese in questo particolare momento storico.

Perciò è stata disposta una proroga delle disposizioni sino al 31 ottobre 2020, finalizzata, da un lato, ad implementare soluzioni tecnologiche che agevolino il rilascio dei certificati di circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall'altro, ad assicurare agli esportatori nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 16/07/2020, n. 21

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Registrazione della sentenza: la parte estranea al rapporto oggetto del giudizio non paga l'imposta

Con l'ordinanza n. 12009/2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che la parte convenuta nel processo civile nei cui confronti la domanda sia stata rigettata per l'accertata estraneità al rapporto sostanziale, non può considerarsi soggetto passivo dell'obbligazione

tributaria derivante dalla registrazione della relativa sentenza. Ne consegue che non deve alcuna imposta in quanto il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che pur avendo partecipato al giudizio sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza stessa.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un avviso di liquidazione per l'omesso pagamento dell'imposta di registro e dei relativi accessori dovuti per la registrazione di una sentenza civile. Detto provvedimento veniva impugnato innanzi alla CTP ed il ricorso veniva accolto. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello l'Ufficio e la CTR riformava la decisione ritenendo che la contribuente, essendo stata parte del giudizio civile, nonostante il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, fosse obbligata al pagamento dell'imposta per la registrazione. Avverso la suddetta pronuncia ricorreva in Cassazione la parte privata lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto, la mera qualità di parte processuale non era sufficiente per l'assunzione dell'obbligazione solidale al pagamento dell'imposta di registro in dipendenza della sentenza civile, e questo al di là della riconosciuta estraneità della contribuente rispetto al rapporto sostanziale, che nella specie era un contratto d'appalto intercorso tra altri soggetti.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12009 depositata il 19 giugno 2020, ha accolto il ricorso del contribuente cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte in via preliminare rammenta che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'art. 57 comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 nella parte in cui prevede che siano tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi effettivamente riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si sia espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. La finalità della norma è di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti, in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento. (Cass. 1925/2018, Cass. 29158/2018). Fatte queste necessarie premesse i giudici di legittimità però chiariscono che anche se la responsabilità per il pagamento dell'imposta dovuta in linea di principio sia di natura solidale, in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con più parti, nel caso in cui si tratti di

litisconsorzio facoltativo, tale responsabilità non può gravare sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa quale indice di capacità contributiva. Di conseguenza il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che pur avendo partecipato al giudizio sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza. L'ufficio, quindi ai fini della verifica della debenza o meno dell'imposta, ha l'onere di verificare la situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, ben può permanere l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole *cause petendi* e dei singoli *petita* con la conseguenza che le cause restano distinte. Nella specie l'accordo simulatorio, di cui secondo la CTR il contribuente sarebbe stato parte, era rimasto estraneo al *thema decidendum* del giudizio civile e non aveva assunto alcuna rilevanza in ordine alla pronuncia sulla domanda di adempimento contrattuale.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Legittima la notifica dell'avviso di accertamento anche tramite posta privata

L'avviso di accertamento rientra nella categoria degli atti amministrativi e non giudiziari: pertanto è legittima la sua notifica anche tramite posta privata. In ogni caso l'eventuale vizio potrebbe al limite rientrare nei casi di nullità ma non di inesistenza, categoria che ricomprende ipotesi assolutamente residuali. Questi i principi contenuti nella sentenza n. 15360, depositata il 20 luglio 2020, della Corte di Cassazione.

Un contribuente riceveva la notifica di un preavviso di fermo di autoveicolo, il quale si fondava su un prodromico avviso di accertamento (notificato nel 2014). L'atto impositivo veniva impugnato eccependo l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto: in sintesi quest'ultimo non era stato ritirato dal destinatario, al quale era stata quindi inviata, solo tramite un licenziatario privato, la raccomandata informativa, ricevuta però materialmente da una terza persona rinvenuta presso il proprio domicilio. In base a tale ultima circostanza veniva altresì eccepita in subordine la nullità

della notifica, non essendo stata provata la ricezione effettiva dell'atto da parte del contribuente. La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR sposava in pieno le doglianze dell'appellante. In particolare i giudici non ritenevano perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. per effetto dell'irreperibilità relativa del destinatario, proprio per i motivi esposti dal contribuente. La sentenza veniva impugnata dall'Ufficio che sosteneva la regolarità della notifica per via della liberalizzazione dei servizi postali (D.Lgs. 58/2011, in recepimento delle Direttive a livello europeo), nonché il suo perfezionamento atteso che la raccomandata informativa era stata ritirata da soggetto rinvenuto presso il domicilio del contribuente, con presunzione di conoscenza di quest'ultimo.

La decisione

La Cassazione, con la sentenza n. 15360 depositata il 20 luglio 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando con rinvio la pronuncia d'appello. La questione principale in sintesi verteva sulla possibilità della notifica tramite posta privata di un atto impositivo tributario. Pertanto il caso era diverso da quello recentemente oggetto delle Sezioni Unite (n. 299/2020) sulla notifica, ritenuta nulla, della differente categoria degli atti processuali. La liberalizzazione del servizio postale ha avuto inizio nel 2011 ed è definitivamente stata completata nel 2017 (L. 124/2017), anche se con validità solo per il futuro: nel periodo intermedio tra tali due annualità però già si doveva ritenere legittima la notifica di atti tributari diversi da quelli strettamente giudiziari tramite operatore postale privato provvisto di apposita licenza. Nella specie, precisa la Suprema Corte, di sicuro non poteva comunque porsi alcun problema in merito alla tempestività della notifica dell'accertamento al contribuente, atteso che la stessa era avvenuta a mezzo di messo comunale (e non di posta privata): non vi era dunque possibilità di eccepire la decadenza del termine per la notifica dell'atto impositivo motivata dall'assenza di prova del rispetto di detto termine. Trattandosi solo della problematica relativa alla raccomandata informativa, inviata nel periodo intercorrente tra la parziale (2011) e la totale (2017) liberalizzazione del settore delle poste, la Cassazione ha ritenuto innanzitutto che non si potesse rientrare in un'ipotesi di inesistenza della notifica, configurabile in casi assolutamente residuali, come costantemente ormai affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre l'atto tributario, nella specie l'avviso di accertamento, deve essere considerato come rientrante nella più ampia categoria dell'atto amministrativo, che quindi non deve essere necessariamente spedito tramite Poste Italiane perché non ha carattere strettamente

giudiziario. Per confermare tale impostazione viene richiamata anche una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8416/2019) in riferimento alla notifica di un'ordinanza ingiunzione, anch'essa rientrando nel *genus* degli atti amministrativi. Da ultimo la Suprema Corte ha ritenuto errata la sentenza della CTR anche nella parte in cui aveva decretato la nullità della notifica in questione, non avendo la stessa valutato in alcun modo se il contribuente avesse fornito effettiva prova di non aver potuto acquisire la notizia, senza sua colpa, della consegna della raccomandata informativa al soggetto che l'aveva ritirata presso la propria abitazione.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

SRL estinta: all'ex amministratore occorre notificare anche un atto motivato non essendo sufficiente la cartella dell'azienda

Con l'ordinanza n. 15377, depositata il 20 luglio 2020, la Corte di Cassazione conferma che il recupero delle imposte in capo all'amministratore di una società di capitali ormai estinta, è subordinato alla notifica da parte dell'Agenzia delle entrate di un atto contenente la pretesa e le ragioni per le quali egli è obbligato, in base a specifici presupposti di versare l'imposta accertata in capo alla società. Non è sufficiente pertanto la notifica della cartella intestata alla società in quanto l'ex amministratore deve essere messo nelle condizioni di contestare la fondatezza della pretesa impositiva.

L'agente della riscossione notificava ad un contribuente, ex amministratore di una S.r.l., una cartella di pagamento con la quale richiedeva somme a titolo di Ires, Iva ed Irap. Veniva proposto ricorso, rigettato dalla CTP. La CTR confermava la decisione di primo grado respingendo l'eccezione di nullità avanzata dal contribuente per omessa notifica dell'atto presupposto, ovverosia dell'avviso di accertamento. Avverso tale decisione proponeva ricorso con diversi motivi il contribuente lamentando che la CTR lo avesse erroneamente ritenuto responsabile e dunque coobbligato in solido ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c. per i debiti di natura tributaria contratti dalla società di cui era stato amministratore.

La società era stata posta in liquidazione ma nell'atto notificato (cartella di pagamento) non erano state illustrate le ragioni della sua responsabilità né era stato preceduto dalla notifica dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15377 depositata il 20 luglio 2020, ha accolto il ricorso del contribuente cassando con rinvio la sentenza impugnata e condannando l'Ufficio e l'Agente della Riscossione alla refusione delle spese di lite. La Suprema Corte innanzitutto precisa che il credito dell'amministrazione finanziaria verso il liquidatore o verso l'amministratore non è strettamente tributario ma più che altro civilistico ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. e trova autonomo titolo rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria costituente mero presupposto della responsabilità stessa, anche se tale responsabilità deve essere accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. La disposizione dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, non prevede infatti alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti nemmeno quando la società sia cancellata dal registro delle imprese. Nella specie mancava quell'atto motivato che accertasse la responsabilità dell'amministratore in relazione ad elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. Infatti, nell'atto impositivo prodromico alla cartella di pagamento non vi era alcun cenno a tali circostanze che peraltro avrebbero consentito un'estensione di responsabilità. L'Ufficio quindi aveva direttamente dedotto l'obbligazione tributaria accertata nei confronti della società notificando tuttavia la cartella di pagamento al contribuente.

A cura della Redazione

Fisco

Dal Mef

Cancellazione del versamento dell'IRAP: i principali beneficiari sono le società di capitali

In valore assoluto, i principali beneficiari della cancellazione del versamento dell'IRAP sono le società di capitali. Lo ha sottolineato il Mef con la nota tematica n.2 del 15 giugno 2020, con cui ha evidenziato che il contributo a fondo perduto

previsto dal Decreto Rilancio ristora le imprese beneficiarie in media per circa l'8,4% della perdita di fatturato registrato nei mesi tra marzo e maggio. La cancellazione del versamento dell'IRAP e il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda misure assicurano alle imprese beneficiarie un ristoro medio di circa il 3,6% della perdita registrata.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale la nota tematica n. 2 del 15 giugno 2020, riguardante i risultati dell'analisi distributiva delle principali misure a sostegno delle imprese contenute nel **DL Rilancio**.

Nello specifico, le misure oggetto di analisi sono:

- la cancellazione del versamento del saldo relativo all'anno d'imposta 2019 e del primo acconto dell'anno d'imposta 2020 relativi **all'IRAP** (Art. 24);
- Il **contributo a fondo perduto** (Art. 25);
- Il credito d'imposta per i **canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (Art. 28).

Quanto all'analisi, questa è stata condotta utilizzando i dati delle dichiarazioni IRAP dell'anno 2017, che sono le ultime disponibili e che consentono di estendere gli esercizi di microsimulazione delle misure in esame a tutte le imprese, persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali ed enti pubblici. Occorre evidenziare che le misure analizzate valgono complessivamente **11 miliardi di euro**; la misura più significativa in termini di risorse è il contributo a fondo perduto (4,8 miliardi di euro), seguito dalla cancellazione del versamento dell'IRAP (3,9 miliardi di euro) e dal credito d'imposta per i costi di godimento di beni di terzi (2,1 miliardi di euro).

Nello specifico, il **contributo a fondo perduto** ristora le imprese beneficiarie in media per circa l'8,4% della perdita di fatturato registrato nei mesi tra marzo e maggio. Le altre due misure assicurano alle imprese beneficiarie un ristoro medio di circa il 3,6% della perdita registrata.

Quanto alle diverse tipologie di **impresa**, emerge che, in termini di incidenza percentuale sulla perdita di fatturato, gli **enti non commerciali** sono la tipologia d'impresa che ha goduto dei maggiori benefici.

In valore assoluto, i principali beneficiari della cancellazione del versamento **dell'IRAP** sono invece le società di capitali.

Quanto alla **distribuzione per classe dimensionale** delle imprese il documento evidenzia come il beneficio sia inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa. In particolare le imprese di dimensione minore, con fatturato inferiore a 400 mila euro, fruiscono dei maggiori benefici sia in termini assoluti che in

percentuale alla perdita di fatturato.

La distribuzione sulla base della tipologia di attività svolta dall'impresa segnala che in aggregato i principali beneficiari delle misure sono state le **attività manifatturiere**, con benefici per oltre 2,5 miliardi di euro, il commercio al dettaglio e all'ingrosso, con benefici per oltre 2,4 miliardi di euro, e i servizi di alloggio e ristorazione con un beneficio complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, nota tematica 15/06/2020, n. 2

Fisco

Dal Mef

L'impatto del lockdown e delle misure compensative sui redditi

Grazie alle misure compensative sui redditi degli individui e delle famiglie adottate con il decreto Cura Italia, la riduzione di reddito lordo che si registra nello scenario reale, ossia 19,2 miliardi, è più contenuta rispetto alla riduzione di reddito che si sarebbe registrata nello scenario contro fattuale, 34,5 miliardi, suggerendo un importante effetto compensativo delle misure considerate, il cui costo totale è stimato in 15 miliardi. Lo ha evidenziato il Mef con la nota tematica n.1 del 15 giugno 2020.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale la nota tematica n.1 del 15 giugno 2020 dal titolo "Impatto del Covid-19 sulla disuguaglianza dei redditi" quantifica **l'impatto del lockdown** e delle misure compensative sui redditi degli individui e delle famiglie adottate con il decreto "Cura Italia".

Nello specifico, con questa nota vengono confrontati i redditi di individui e famiglie e la loro distribuzione in tre scenari:

- lo **scenario di base**, che si sarebbe osservato in assenza di emergenza sanitaria;
- lo **scenario controfattuale**, che si sarebbe osservato qualora lo Stato non fosse intervenuto in seguito all'emergenza sanitaria;
- lo **scenario reale**, in cui si osservano le conseguenze dell'emergenza sanitaria mitigate dall'intervento dello Stato. In particolare, il lavoro considera, tra le misure proposte dal decreto, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per i lavoratori dipendenti e il bonus di 600 euro

per i lavoratori autonomi, per i mesi di marzo e aprile. Nello specifico, la **riduzione di reddito lordo** che si registra nello scenario reale, ossia 19,2 miliardi, è più contenuta rispetto alla riduzione di reddito che si sarebbe registrata nello scenario contro fattuale, 34,5 miliardi, suggerendo un importante effetto compensativo delle misure considerate, il cui costo totale è stimato in 15 miliardi.

Le misure attenuano la perdita di **gettito IRPEF** che in assenza di intervento dello Stato sarebbe stata di 11,6 miliardi, mentre nello scenario reale si riduce a 8,4 miliardi.

Con riferimento alla **distribuzione dei redditi**, le misure adottate sembrano andare nella direzione di una mitigazione della perdita relativa per tutte le classi di reddito, ma in misura maggiore per i meno abbienti. Infatti, in assenza di interventi, le **famiglie più povere** avrebbero registrato una perdita maggiore del 21,7% rispetto al quinto più ricco della distribuzione dei redditi. Grazie alle integrazioni al reddito, invece, le famiglie meno abbienti riescono a recuperare le perdite subite in misura sostanziale e superiore alle famiglie con redditi più elevati, registrando, nello scenario reale, una perdita pari allo 0,25% del reddito disponibile equivalente.

Il riferimento è solo al **reddito da lavoro netto equivalente**, il quinto di reddito più basso avrebbe subito, in assenza di misure, una perdita di reddito maggiore del 42,9% rispetto alle famiglie nel quinto più ricco della distribuzione, con una quota molto elevata di reddito da lavoro persa pari al 60% per il primo quinto e al 42% per l'ultimo quinto.

Tra l'altro, questo potenziale aumento delle **disuguaglianze** viene meno una volta considerati tutti i redditi disponibili e le misure messe in atto dal governo.

Quindi, i risultati riportati in questa Nota sono coerenti sia con le grandezze aggregate della Relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento (platea di beneficiari e costo complessivo), sia con le considerazioni sugli effetti distributivi dell'emergenza sanitaria proposte dall'ultima relazione annuale della Banca d'Italia (disuguaglianze in aumento in assenza di misure e stabili nello scenario reale).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, nota tematica 15/06/2020, n. 1

Fisco

Dall'Accademia Romana di Ragioneria

Deducibilità degli interessi passivi: gli utilizzi delle eccedenze di ROL pregresse

In tema di modalità di deducibilità degli interessi passivi dal bilancio delle società di capitali, gli utilizzi delle eccedenze di ROL pregresse vanno effettuati impiegando, nell'ordine le eccedenze di formazione meno recente. Lo ha chiarito la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria con la nota operativa n. 11/2020. L'art. 96 comma 2 del TUIR ha introdotto un criterio univoco e ha stabilito che qualora il ROL, relativo al medesimo periodo d'imposta, non risulti capiente, può farsi ricorso al risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi di imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la nota operativa n. 11/2020 sugli interessi passivi e sulle **modalità di deducibilità** dal reddito d'impresa delle società di capitali a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 142/2018 che ha recepito la **Direttiva ATAD**.

Il D. Lgs. n. 142/2018 ha dato attuazione alle c.d. Direttive ATAD 1 (2016/1164) e ATAD 2 (2017/952) ed è intervenuto sulle modalità di **deducibilità degli interessi passivi** dal bilancio delle società di capitali, apportando modifiche all'art. 96 del TUIR.

In particolare, la nuova formazione dell'art. 96 del TUIR è caratterizzata da:

- un **ampliamento dell'ambito oggettivo** di applicazione dell'art. 96 del TUIR in modo da ricomprendervi, tra l'altro, le componenti finanziarie significative relative a crediti/debiti commerciali e gli interessi passivi oggetto di capitalizzazione;

- il passaggio da una nozione civilistica di risultato operativo lordo al **ROL fiscale**, con la conseguente necessità di tener conto dei costi/ricavi che lo compongono per i rispettivi valori fiscalmente rilevanti e di sterilizzare i proventi esenti;

- l'introduzione di un limite temporale di 5 esercizi al riporto in avanti delle **eccedenze di ROL** e di un criterio di consumazione in base al quale si presume utilizzata prioritariamente l'eccedenza di ROL di formazione meno recente.

In particolare, la **limitazione della deducibilità** degli interessi passivi, in funzione del ROL, riguarda le società e gli enti commerciali residenti, nonché le società e gli enti commerciali o non commerciali, in relazione alle attività commerciali svolte in Italia tramite stabile organizzazione.

Sono esclusi dalla disciplina dell'art. 96 gli **intermediari finanziari**, la cui disciplina è contemplata

dall'art. 162-bis del TUIR, introdotto dal decreto 142/2018.

La modalità di deducibilità degli interessi passivi

Ai sensi dell'art. 96 del TUIR, gli **interessi passivi** e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili dal reddito d'impresa, in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- degli **interessi attivi** e altri proventi assimilati di competenza del periodo d'imposta;
- degli interessi attivi e altri proventi assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti.

L'eccedenza è deducibile nel limite della somma del **30% del ROL** della gestione caratteristica e del 30% del ROL dei 5 periodi di imposta precedenti, con utilizzo prioritario del ROL dell'esercizio e, successivamente, **dell'eccedenza di ROL** di esercizi precedenti a partire dal meno recente.

Laddove in un periodo d'imposta si verificasse **un'eccedenza di interessi attivi** e dei proventi finanziari assimilati rispetto agli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, tale eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

In particolare, l'eventuale eccedenza che ancora residua e che risulta **indeducibile** nell'esercizio preso a riferimento, potrà essere dedotta nei successivi periodi d'imposta, se, e nei limiti in cui l'eccedenza, rispetto **interessi attivi** e proventi assimilati degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza di tali esercizi, sia inferiore al 30% del ROL.

In merito al **riporto del ROL**, esso è soggetto ad un limite temporale di utilizzo e non è più riportabile a nuovo, sine die.

Occorre evidenziare che l'art. 96 comma 2 del TUIR ha introdotto un **criterio univoco** e ha stabilito che qualora il ROL, relativo al medesimo periodo d'imposta, non risulti capiente, può farsi ricorso al risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi di imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.

In sostanza, gli utilizzi delle eccedenze di ROL pregresse vanno effettuati impiegando, nell'ordine le eccedenze di formazione meno recente.

Questo consente di consumare le **eccedenze di ROL** più vicine alla scadenza e di conservare quelle che hanno una più ampia possibilità di utilizzo per il futuro.

Con riferimento agli **interessi virtuali** derivanti da operazioni con Pubbliche amministrazioni, i soggetti creditori delle Pubbliche amministrazioni possono considerare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di un punto percentuale.

Per la quota di interessi impliciti sui contratti di leasing, occorre determinare l'ammontare degli stessi, impliciti nei relativi canoni relativi al periodo d'imposta e considerare tale ammontare ai fini del calcolo della deducibilità di cui all'art. 96 del TUIR.

Per tasso di interesse implicito, si intende il tasso di interesse nominale che si esplicita quando si prende in prestito una quantità fissa di denaro e si restituisce una quantità diversa di esso in futuro.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Età, fasce di reddito e contributive

Quattordicesima ai pensionati: pagamento a luglio, ma non per tutti

di Francesca Bicchichi - Consulente Previdenziale Studio Nevio Bianchi & Partners

Come ogni anno, nel mese di luglio l'INPS erogherà una mensilità aggiuntiva ai pensionati che rientrano nei limiti reddituali e anagrafici previsti. Per coloro che raggiungeranno il requisito anagrafico entro fine anno, la quattordicesima verrà riconosciuta nella rata di dicembre. L'importo si differenzia in base alla fascia di reddito. La mensilità aggiuntiva verrà erogata automaticamente. Non tutti i titolari dell'assegno pensionistico, però, potranno vedersi accreditare un importo più cospicuo. Quali sono, in dettaglio, le fasce di reddito e contributive attraverso le quali si determina l'importo della quattordicesima? Quali strumenti di verifica sono disponibili per coloro che non ricevessero l'importo pur ritenendo di averne diritto?

L'Inps, con il [messaggio n. 2593 del 25 giugno scorso](#), ha comunicato importi e modalità di erogazione della **somma aggiuntiva** per le **pensioni**, la cosiddetta **quattordicesima**, istituito introdotto dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della l. n. 232/2016.

Leggi anche: [Quattordicesima ai pensionati nel cedolino del mese di luglio. A chi spetta?](#)

La quattordicesima verrà riconosciuta in favore dei **pensionati** con un'età **anagrafica** pari ad **almeno 64 anni**, da compiersi entro il 31 luglio se dipendenti privati o 30 giugno se dipendenti pubblici, e titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da Enti pubblici di previdenza obbligatoria.

La mensilità aggiuntiva verrà **erogata** in modo del tutto **automatico** dall'Istituto nel mese di luglio, contestualmente alla mensilità della pensione, **senza** che i pensionati che ne abbiano diritto debbano presentare alcuna **domanda** di erogazione.

Non tutti i titolari di assegno pensionistico, però, potranno vedersi accreditare un assegno più cospicuo.

Difatti, è necessario rispondere ad alcuni **requisiti** legati, principalmente, alla **fascia di reddito** di appartenenza.

Va sottolineato, infatti, che, a differenza della tredicesima mensilità che rappresenta una vera propria rata del trattamento pensionistico e, pertanto, risulta correlata alla retribuzione pensionabile o ai contributi versati, la quattordicesima consiste in un **emolumento supplementare** che viene erogato **su base reddituale** il cui importo viene **stabilito dalla legge**.

Requisiti reddituali: limiti di reddito e importo della quattordicesima

In caso di **prima concessione**, dunque per tutti coloro che non abbiano percepito la somma aggiuntiva negli

anni precedenti, la **verifica del diritto** alla quattordicesima viene effettuata sulla base dei redditi da pensione memorizzati nel **Casellario centrale dei pensionati** dell'anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all'anno precedente.

In sostanza, **per l'anno 2020** devono essere tenuti in considerazione i seguenti redditi:

- nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2020;

- nel caso di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2020 e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2019.

In nessuno dei due casi rilevano i **redditi del coniuge** e l'Istituto ha chiarito che per i **redditi diversi** da quelli da prestazione, qualora non fossero disponibili informazioni per il biennio 2019-2010, vengono presi come riferimento i redditi degli anni precedenti, andando a ritroso fino al 2016. Qualora anche questi fossero assenti, non si avrà diritto alla quattordicesima.

La mensilità aggiuntiva viene corrisposta a luglio 2020 **in via provvisoria** e la sussistenza del diritto effettivo verrà **verificata** in base della **dichiarazione dei redditi a consuntivo**.

Limiti di reddito e importo della quattordicesima: corresponsione d'ufficio e a domanda

A partire dal 2017, a parità di contribuzione e tenendo conto del reddito individuale annuo, gli **importi** della quattordicesima vengono **differenziati** in base alla **fascia di reddito** in cui di colloca il beneficiario, vale a dire rispetto ai limiti di 1,5 o 2 volte il trattamento minimo di pensione. Dunque, considerando che quest'ultimo, per il 2020, è pari a 515,07 euro mensili, i due importi del reddito annuo da tenere presenti sono pari a 10.043,87 e 13.391,82 euro.

L'Istituto ha confermato, però, la presenza di **fasce di garanzia** per chi supera il limite indicato.

In questo caso, il tetto massimo reddituale deve essere **incrementato** dell'importo del beneficio, diverso a seconda della fascia contributiva.

Dunque, la **clausola di salvaguardia** prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo annuo sia superiore ad 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo ed

inferiore al limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, la quattordicesima viene corrisposta fino a concorrenza del limite maggiorato.

Volendo schematizzare gli importi riconosciuti in base a contributi maturati, fascia di reddito e clausola di salvaguardia, si propone la seguente tabella:

Reddito annuo Dipendenti	Anni di contribuzione		Limite di reddito per clausola salvaguardia	Importo	
	Autonomi				
Fino a 10.043,87 € Da 15 a 25 Oltre 25	Fino a 15	Fino a 18	437 €	Da 10.043,88 a 10.144,86 €	Differenza tra 10.480,87 e reddito
	Da 18 a 28	546 €	Da 10.043,88 a 10.169,86 €	Differenza tra 10.589,87 e reddito	
	Oltre 28	655 €	Da 10.043,88 a 10.194,86 €	Differenza tra 10.698,87 e reddito	
Da 10.144,87 a 13.391,82 €	Fino a 15	Fino a 18	336 €	Da 13.391,82 a 13.727,82 €	Differenza tra 13.727,82 e reddito
Da 10.169,87 a 13.391,82 €	Da 15 a 25	Da 18 a 28	420 €	Da 13.391,82 a 13.811,82 €	Differenza tra 13.811,82 e reddito
Da 10.194,87 a 13.391,82 €	Oltre 25	Oltre 28	504 €	Da 13.391,82 a 13.895,82 €	Differenza tra 13.895,82 e reddito

Pensioni escluse

Per poter essere beneficiari della quattordicesima, si dovrà essere **titolari di prestazioni** previdenziali **erogate dall'Inps** in una delle gestioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o sostitutive, esclusive ed esonerative, vale a dire le pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità o anticipata nonché quelle di reversibilità.

Rimangono **escluse dalla quattordicesima**, dunque, tutte le prestazioni di **natura assistenziale**: pensione di invalidità civile, assegno sociale, pensioni di guerra e rendite Inail.

La quattordicesima viene riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio a coloro che rientrano nei limiti reddituali e hanno perfezionato il requisito anagrafico

pari a 64 anni entro il 31 luglio 2020 o, se dipendenti pubblici, entro il 30 giugno 2020.

A coloro che raggiungono i 64 anni a partire dal 1° agosto (Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (Gestione pubblica) al 31 dicembre 2020 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2020, sempre qualora rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2020.

Infine, è utile ricordare che coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita **domanda di ricostituzione on line**, attraverso il sito internet dell'Istituto, o mediante l'intervento di un Patronato.

Lavoro e Previdenza

Possibile soluzione

CIG in deroga Covid: le aziende plurilocalizzate sono (di nuovo) nel caos

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Pagine"

Per le aziende plurilocalizzate, l'INPS ha annunciato il rilascio il 24 luglio 2020 di una nuova procedura per chiedere la cassa integrazione in deroga con la causale Covid. Esaurita la cassa in deroga, le aziende commerciali di maggiori dimensioni (oltre 50 dipendenti) potranno chiedere la cassa integrazione straordinaria per crisi per evento imprevisto e impreveduto. Ma il decreto Cura Italia, in un articolo dedicato alle ipotesi di CIGS già in corso, introduce un'importante flessibilità procedurale per gli ammortizzatori straordinari da attivare. Una deroga concessa per l'emergenza che consente di presentare domanda il 1° settembre, con decorrenza retroattiva dal 20 agosto. Una possibilità per le imprese da valutare con attenzione...

Le **aziende plurilocalizzate**, cioè con unità dislocate in almeno cinque regioni, sono di nuovo al centro dell'attenzione dell'INPS. Con il messaggio del 17 luglio scorso n. 2856 l'Istituto torna ad occuparsi di queste sfortunate aziende, proprio nel giorno della scadenza del termine per l'invio delle domande di proroga della **cassa integrazione in deroga** per i periodi di riduzione o sospensione scaduti al 31 maggio.

Leggi anche Cassa integrazione in deroga delle aziende plurilocalizzate: il rebus della proroga

La questione delle zone gialle

Dove eravamo rimasti? Dopo la circolare ministeriale n. 11 del 1° luglio 2020, che sembrava aver affidato al Ministero stesso la competenza per il riconoscimento alle aziende plurilocalizzate delle 4 settimane aggiuntive di trattamento in deroga previste per le zone gialle (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), il dicastero di via Flavia ha precisato in una nota sul sito istituzionale che in realtà la procedura ministeriale semplificata non si poteva più applicare. Il motivo? Si fonda sull'insuperabile evidenza algebrica che la somma delle tre regioni non raggiunge la soglia di cinque, che fa sorgere la competenza ministeriale. Quindi i **datori di lavoro**, persa la via semplificata dell'istanza unificata ministeriale, si sono affrettati a **presentare singole domande per ciascuna regione**.

E qui si sono trovati di fronte ad altri **due insuperabili ostacoli**.

La procedura della **regione Veneto** non ammetteva l'inserimento di istanze che non coprissero le 13 settimane complessive (9 nazionali più 4 della zona gialla veneta); la procedura dell'INPS non permetteva di inserire domande di proroga per le **ulteriori 5 settimane del decreto Rilancio**, dal momento che non risultava emesso un decreto regionale per le 13 settimane (9 nazionali più 4 delle regioni gialle). Il **14 luglio** sarà ricordato d'ora in avanti, non solo come la

ricorrenza dell'inizio della Rivoluzione francese, ma anche nel contesto domestico come il giorno più lungo del 2020 consumato nei **tentativi a vuoto di presentare istanze di cassa in deroga** per le **zone gialle**, con la scadenza incombente del 17 luglio per i periodi fino a maggio. E purtroppo per molte aziende le 4 settimane aggiuntive cadevano proprio nel mese di maggio: si pensi alle appaltatrici di servizi di mense scolastiche già sospesi dal 23 febbraio.

Superato l'ostacolo del Veneto con molta pazienza e buona volontà, rimaneva lo **scoglio della procedura INPS**. Poi finalmente con la circolare del 15 luglio 2020, n. 86 l'Istituto ha consentito lo **sblocco della presentazione delle domande**, affermando che "La norma vincola la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate dalla Regione le prime nove settimane di cassa in deroga, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle. Conseguentemente, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane prevista dal decreto-legge n. 34/2020 ed erogata dall'Istituto, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti." In altri termini, le **domande alla regione** delle 4 settimane delle zone gialle e **all'INPS** delle ulteriori 5 settimane vanno **presentate** in questa **successione temporale**. Il chiarimento dell'Istituto ha determinato lo sblocco della procedura INPS, consentendo l'inserimento delle domande per le 5 settimane di proroga del **decreto Rilancio**, la cui concessione tuttavia resterà subordinata alla preventiva decretazione regionale per le 4 settimane delle zone gialle.

La questione dell'anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro

La circolare n. 86 dell'INPS non ha, però, risolto la questione spinosa dell'**anticipazione** del trattamento di **cassa in deroga** da parte del datore di lavoro. Infatti, l'art. 22, comma 6 bis, del D.L. n. 18/2020 (conv. nella L. n. 27/2020), dopo le modifiche del **decreto Rilancio**, ha previsto la possibilità per i **datori di lavoro plurilocalizzati** di **anticipare** il trattamento di cassa in deroga ai lavoratori, conguagliandolo con le partite a debito correnti con il metodo utilizzato normalmente per le prestazioni di CIGO e del FIS.

Nonostante questa **disposizione** sia rimasta fino ad ora **inattuata**, negli **accordi sindacali** le aziende vi hanno fatto affidamento, impegnandosi a riconoscere l'anticipazione: del resto questa è stata spesso una specifica condizione posta dalle organizzazioni sindacali per la sottoscrizione degli accordi, per ovviare ai tempi lunghi di liquidazione del trattamento da parte dell'INPS e per il fatto che in molti casi le aziende avevano già concesso anticipi di tredicesima e quattordicesima mensilità per la copertura temporanea delle prime 9 settimane di cassa. In sostanza, i lavoratori non potevano più far appello ad altre risorse, fatto salvo il TFR se non investito nella previdenza complementare. Pertanto, il **sistema dell'anticipazione e conguaglio** sembrava il **più ragionevole** per **aziende e lavoratori**. Tuttavia, in assenza di indicazioni da parte del Ministero del lavoro e dell'INPS molte aziende sono state costrette ad **inviare** la **domanda** delle ulteriori 5 settimane con la **procedura disponibile** della cassa in deroga che prevedeva solo il pagamento diretto da parte dell'INPS come per i periodi precedenti, senza facoltà di optare per l'anticipazione datoriale.

Ora con il messaggio del 17 luglio l'INPS annuncia il rilascio per il prossimo **24 luglio 2020** di una nuova **procedura specificamente** concepita per le **aziende plurilocalizzate**, che contemplerà anche l'anticipazione con successivo conguaglio e che sarà accompagnata dalla pubblicazione di un messaggio in cui si forniranno le **istruzioni tecniche** per la **presentazione delle domande**. Per tale motivo l'INPS per le sole aziende plurilocalizzate, in ragione dei propri tempi tecnici di realizzazione delle procedure informatiche, **differisce il termine** (derogando alla legge?) di presentazione delle domande: le aziende, per i periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura.

Un messaggio giunto alla **scadenza del termine decadenziale** quando tutte o quasi le **aziende hanno** già presentato l'istanza.

Ci si chiede, dunque, in primo luogo se queste aziende dovranno **presentare una nuova istanza**, presumibilmente all'inizio di agosto, in sostituzione di quella già inviata. Se così fosse, il **problema** non sarebbe risolto, ma **amplificato**. Infatti, è fuor di dubbio che le aziende che abbiano iniziato la cassa intorno all'11 marzo 2020 (inizio del *lockdown*) hanno esaurito le prime 9 settimane intorno alla metà di maggio, dovendo quindi ricorrere alle ulteriori 5 settimane del decreto Rilancio a partire dal mese di maggio e per tutto il mese di giugno, arrivando nelle regioni "gialle" a metà luglio.

Alla data del **24 luglio** le **retribuzioni di maggio e di giugno** sono già state **elaborate** con emissione del LUL ed **erogate** e, in alcuni casi, anche quelle di luglio. In concreto si possono presentare **due situazioni**:

- le aziende che in assenza di istruzioni **non** hanno **anticipato il trattamento di integrazione salariale** potranno soltanto eventualmente **"riaprire"** le **elaborazioni** dei mesi pregressi, inserendo l'anticipazione della cassa integrazione che dovrà essere assoggettata a prelievo fiscale con riliquidazione dell'imposta del mese;

- le aziende che hanno comunque **anticipato il trattamento** ai lavoratori dovranno attendere l'**autorizzazione dell'INPS** per poi rielaborare i flussi UNIMENS inserendo l'anticipazione.

Un bel dilemma: le prime, se non rielaborano i prospetti paga, si espongono alla contestazione di mancata applicazione degli accordi sindacali; se li rielaborano, trascorreranno come le seconde il mese di agosto tra conguagli e rielaborazione dei flussi UNIMENS. In entrambi i casi un gran pasticcio.

Le soluzioni dopo i trattamenti in deroga COVID

Una volta terminate le 5 settimane di trattamento in deroga, le aziende potranno far ricorso alle ultime 4. **Esaurita la cassa in deroga** con la causale COVID, le aziende multilocalizzate, che coincidono in molti casi con i grandi gruppi del *retail* rientranti ai fini contributivi nella categoria delle commerciali con oltre 50 dipendenti, non potranno far altro che **richiedere la cassa integrazione straordinaria**. Poiché è improbabile che dispongano di risorse per finanziare piani di riorganizzazione, queste aziende saranno presumibilmente indotte a richiedere la **CIGS per crisi per evento improvviso e imprevisto**. A tale riguardo pare utile ricordare che l'art. 20, c. 4, del D.L. n. 18/2020 (conv. nella L. n. 27/2020) prevede una **deroga** ai termini ordinariamente stabiliti per l'espletamento dell'esame congiunto e la presentazione delle istanze. Esso stabilisce infatti che *"In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria"*

all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali."

Il comma, nonostante sia inserito in un articolo dedicato alle **ipotesi di CIGS già in corso**, introduce un'**importante flessibilità procedurale** per gli ammortizzatori straordinari da attivare.

La deroga consente, ad esempio, all'azienda che nel corso del mese di agosto si trovi in persistente difficoltà dopo aver esaurito la cassa in deroga COVID di

presentare il 1° settembre domanda di intervento di CIGS **con decorrenza retroattiva** dal 20 agosto.

Di norma l'ammortizzatore sociale può avere solo decorrenza successiva alla domanda, ma la deroga concessa in ragione dell'emergenza consente in questo caso la retroattività.

L'opzione della **CIGS per crisi** va seriamente **valutata dalle aziende di maggiori dimensioni**, che non possono attendere ulteriormente provvedimenti emergenziali di concessione di ulteriori settimane di cassa in deroga COVID, dovendo avere certezza degli strumenti da impiegare nei prossimi mesi che si annunciano di grande difficoltà.

Lavoro e Previdenza

Il mancato rinvio delle scadenze fiscali

Il Comitato Unitario delle Professioni e Rete Professioni Tecniche appoggiano la protesta del CNDCEC

Il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche con un comunicato stampa del 20 luglio 2020 hanno dichiarato di appoggiare la protesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, riguardante l'ingiustificata scelta del Governo di non rinviare le scadenze fiscali al 30 settembre 2020. Per evitare un'emergenza sociale, i professionisti hanno sollecitato ancora una volta l'Esecutivo ad ascoltare chi conosce bene il tessuto produttivo del Paese, le sue difficoltà e ha le idee per favorire le vere semplificazioni.

Il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche hanno pubblicato un comunicato stampa in data 20 luglio 2020 con cui hanno evidenziato che la **manca di liquidità** tra imprese, professionisti e contribuenti è evidente dopo mesi di blocco delle attività economiche del Paese per effetto dell'emergenza sanitaria **da Covid-19**.

Per tale ragione è quanto mai ingiustificata la scelta del Governo di non rinviare le **scadenze fiscali** al 30 settembre 2020, come richiesto dai Commercialisti italiani.

Il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche per questo motivo appoggiano la **protesta** del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Il **rinvio delle scadenze fiscali** è solo l'ultima proposta delle professioni italiane non accolta dal Governo, nonostante le aperture registrate dallo stesso Esecutivo durante gli Stati Generali dell'economia.

Già precedentemente vi erano state le diverse richieste dei Consulenti del Lavoro di semplificare gli **ammortizzatori sociali** a favore di una modalità più coerente con le esigenze delle imprese in uno dei momenti più difficili per il mercato del lavoro italiano.

Inoltre vi era stata la proposta di non escludere, come fatto, gli iscritti agli ordini dai **contributi a fondo perduto** e la sottolineatura del mancato ampliamento delle funzioni sussidiarie degli ordini.

Queste ultime sollecitazioni sono arrivate al premier **Giuseppe Conte**, facendo leva sulla legge 81/2017 (il c.d. Jobs act degli Autonomi) che ha stabilito a livello normativo, nel primo caso, l'equiparazione fra i professionisti e le imprese italiane e previsto, nel secondo

caso, una delega ben precisa ma mai esercitata dai Governi precedenti.

Tra l'altro è stato evidenziato da **Marina Calderone**, Presidente del Comitato Unitario delle Professioni, e **Armando Zambrano**, Coordinatore della Rete delle Professioni tecniche che la prossima scadenza delle tutele messe in campo dal Governo in assenza di una vera ripartenza dell'economia, frenata dalle preoccupazioni legate ad una nuova pandemia autunnale, rischia di far scoppiare **un'emergenza sociale**.

Proprio per scongiurarla, i professionisti, che con senso di responsabilità stanno assistendo imprese, lavoratori e famiglie nella gestione e nell'attuazione delle misure messe in campo dal Governo, sollecitano ancora una volta l'Esecutivo ad ascoltare chi conosce bene il tessuto produttivo del Paese, le sue difficoltà e ha le idee per favorire le vere semplificazioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

, comunicato stampa 20/07/2020

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Cig in deroga aziende plurilocalizzate: tra criticità e irregolarità amministrativa

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato l'approfondimento del 20 luglio 2020, con cui mette in luce le criticità collegate alla disciplina della presentazione delle domande di proroga dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga da parte delle c.d. aziende plurilocalizzate. Dopo una intricata serie di interventi di prassi amministrativa emanata da INPS e Ministero del Lavoro, infatti, appaiono complessi e contraddittori sia le procedure da seguire che i termini da rispettare.

Con un approfondimento pubblicato il 20 luglio 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la disciplina dei trattamenti di **Cassa integrazione in deroga** con riferimento alle c.d. **aziende plurilocalizzate**. L'Istituto ha precisato che la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal 24 luglio 2020 con la pubblicazione di uno specifico messaggio in cui si forniranno le istruzioni tecniche in merito.

Il decreto "**Cura Italia**" aveva previsto che, per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome, il trattamento di integrazione salariale in deroga sarebbe stato riconosciuto dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Successivamente, è stato previsto che, ai fini dell'erogazione dei trattamenti, per i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni o province autonome, la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avvenga direttamente all'Inps.

Procedure di presentazione delle istanze

Nella circolare n. 11/2020 del Ministero del Lavoro è stato specificato che:

- i datori di lavoro le cui unità produttive siano situate in cinque o più regioni o province autonome nel territorio nazionale, che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 22 del D.L. n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di nove settimane al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**;

- i datori di lavoro, ai quali siano già stati autorizzati, dal Ministero trattamenti di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020 per un periodo complessivo di nove settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il tempo autorizzato, presentano istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino ad una durata massima di **quattordici settimane**, alla sede Inps territorialmente competente;
- le eventuali istanze ai fini dell'erogazione dei trattamenti di CIGD, per un periodo di durata massima di quattro settimane, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane, vengono presentate esclusivamente all'INPS. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, nei limiti di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020.

L'INPS, con la circolare n. 86 del 15 luglio 2020, ha specificato che i **datori di lavoro** - già autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane (indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato) per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020 - devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all'Istituto che provvederà all'autorizzazione ed all'erogazione della prestazione.

Termini di presentazione delle istanze

Le domande di accesso alla **Cassa integrazione guadagni in deroga**, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, tale termine è stato posticipato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge n. 52/2020 (17 luglio 2020) se quest'ultima data è posteriore a quella precedentemente indicata.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Dunque, con riferimento alle aziende che dovessero ancora presentare una domanda riferita a quest'ultimo periodo (23 febbraio 2020 - 30 aprile 2020), il messaggio appare essere stato pubblicato oltre il limite temporale previsto dal decreto legge n. 52/2020. E' ovvio che nessuna azienda, incombendo la scadenza, ha atteso le ultime ore disponibili per comprendere dall'Istituto quale fosse la corretta procedura da attuare. In ragione di tale valutazione, dunque, le domande sono state presentate, nella maggior parte dei casi, utilizzando l'applicativo per la presentazione della domanda di **Cassa integrazione guadagni in deroga** all'Inps, rilasciato il 18 giugno 2020 e richiamato nel messaggio dello stesso Istituto n. 2489 del 17 giugno 2020, in quanto la procedura precedentemente individuata non era utilizzabile per questa precisa fattispecie.

Criticità operative

La Fondazione osserva che, nell'ambito della gerarchia delle fonti, un messaggio emanato da un ente, in quanto documento di prassi normativa, non può modificare le disposizioni di un decreto legge. Inoltre, è evidente che l'imposizione del **termine decadenziale** vigente si scontra con la impossibilità materiale della sua osservazione, a causa del ritardo da parte dell'Istituto, che non provvede tempestivamente al rilascio dei relativi protocolli tecnici-operativi.

Si ritiene inoltre opportuno che l'Inps debba accettare le istanze presentate, trasmigrando le procedure alle sedi competenti e non obbligando così le aziende a presentare o integrare nuovamente le domande che sono state inoltrate con la vecchia procedura proprio a causa dell'incombenza del termine previsto dal documento di prassi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 20/07/2020

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Assegno straordinario esodo: versamento provvista anticipata mensile

Con il messaggio n. 2873 del 2020, l'INPS interviene in materia di assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per l'accompagnamento alla pensione per dare indicazioni operative utili alla procedura di disposizione dei pagamenti. L'ente esodante è tenuto a verificare l'importo mensile lordo da versare, tramite l'accesso al servizio "Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione.

L'INPS, nel messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020, ricorda che, a partire dal giorno 10 di ciascun mese la procedura di disposizione dei pagamenti individua le prestazioni di **accompagnamento alla pensione** e gli **assegni straordinari** per i quali deve essere predisposto il pagamento relativo al mese successivo e determina contestualmente la somma complessiva lorda che gli enti esodanti devono versare a titolo di provvista anticipata.

Versamento della provvista da parte del datore di lavoro

L'ente esodante dovrà continuare a versare l'importo delle provviste secondo le modalità attualmente in uso; in particolare, dovrà verificare l'importo mensile lordo da versare, tramite l'accesso al servizio "Prestazioni esodo dei **Fondi di solidarietà** e accompagnamento alla pensione" disponibile sul sito www.inps.it dal percorso "Prestazioni e Servizi" > "Pagamenti ai lavoratori esodati per datori di lavoro esodanti e loro consulenti"

Selezionando la funzione "Pagamenti" > "Importi dovuti", vengono visualizzati:

- "Prospetto rata mese", contenente il dettaglio analitico dell'importo da versare per la copertura della provvista anticipata mensile della prestazione; il totale indicato riporta l'importo lordo della rata corrente e delle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti;
- "Rate maturate non rimosse (RMNR)", contenente il consolidato maturato e il dettaglio analitico dell'importo da versare per il soggetto esodato a fronte di eventuali rate maturate e non rimosse;

- "Costi di gestione", contenente il dettaglio analitico dell'importo da versare per le spese annuali di gestione delle prestazioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 20/07/2020, n. 2873

Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

Imprese della moda: previsto un credito d'imposta per le rimanenze finali di magazzino

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

La legge di conversione del decreto Rilancio prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori nella misura del 30% da applicarsi sull'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino del 2020 rispetto alla media del triennio precedente. La misura, finalizzata a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure introdotte per fronteggiare la diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, può essere utilizzata esclusivamente in compensazione nel modello F24 nell'anno successivo al 2020. Quali requisiti sono richiesti per accedere al beneficio?

Al fine di contenere gli effetti negativi della crisi causata dal Covid-19, con la legge di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in [l. n. 77/2020](#)), arriva il sostegno alle **imprese della moda** grazie al riconoscimento di un **credito d'imposta** sulle rimanenze finali di magazzino dell'anno 2020. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Leggi anche [Credito d'imposta design e ideazione estetica: quanto conviene alle imprese sviluppare progetti innovativi](#)

Beneficiari

L'articolo 48-bis, inserito nel decreto Rilancio dalla legge di conversione, dispone che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene riconosciuto ai soggetti **esercenti attività d'impresa** operanti nell'**industria tessile e della moda**, della produzione **calzaturiera** e della **pelletteria** un contributo sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del **30%** del valore delle **rimanenze finali di magazzino** eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.

Metodi per il calcolo delle rimanenze finali

Il legislatore dispone che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Misura del credito

Il beneficio si sostanzia in un credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei

tre periodi d'imposta precedenti. Pertanto, considerato che il credito d'imposta spetta per il 2020, il valore delle rimanenze finali di magazzino di tale periodo d'imposta deve essere confrontato con la **media del valore** registrato nei **periodi d'imposta 2017-2018-2019**. Solo se il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 eccede detta media, viene riconosciuto il beneficio fiscale in parola, in misura pari al 30% di detta eccedenza.

Il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo massimo complessivo di spesa pari ad euro 45 milioni.

Dall'analisi della norma, emerge che anche nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge, soggetti in astratto beneficiari del credito potrebbero di fatto non poterne usufruire. Resta quindi da capire se verrà previsto l'invio di una **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** per la richiesta del credito (come già previsto per altri crediti riconosciuti ai contribuenti dal dl rilancio, come ad esempio il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, quello relativo alla sanificazione e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale), e se sarà individuato **criterio di scelta** prioritario fondato dalla data di ricezione della comunicazione/domanda.

Controllo dei requisiti

L'articolo 48-bis, comma 2 del decreto rilancio, come convertito in legge, dispone con riferimento all'attività di controllo, che:

- a) i soggetti che certificano il bilancio devono effettuare i controlli sulla base **dei dati dei bilanci**;
- b) le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono, invece, avvalersi di una **certificazione** della consistenza delle **rimanenze di magazzino**, rilasciata da un **revisore legale** dei conti o da una società di revisione. Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi

dell'articolo 10, comma 12 del D.Lgs. n. 39/2010, e in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente** in **compensazione** nel **modello F24** nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (quindi per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare nel 2021).

La norma non specifica se nell'utilizzo del credito in questione in compensazione orizzontale debba o meno soggiacere ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della l. n. 244/2007 e di quello di cui all'articolo 34 della l. n. 388/2000. Se detti limiti dovessero essere rispettati nell'utilizzo in compensazione del credito

d'imposta, stante anche la formulazione della norma la quale dispone che il beneficio in questione spetta "nel periodo d'imposta successivo al 2020" si potrebbe pensare l'eventuale eccedenza di credito che non trova capienza nel modello F24 non potrebbe essere riportata a nuovo, chiesta a rimborso o ceduta a terzi.

Disposizioni attuative

Con decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri per la **corretta identificazione** dei **settori economici** in cui operano i soggetti beneficiari del credito e le modalità e i criteri attuativi del credito stesso.

Le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19".

Impresa

Dal Consiglio UE

Recovery Fund: i leader europei trovano l'accordo. All'Italia 209 miliardi di euro

di Giuseppe Rocco - Esperto Economico

Dopo una lunga trattativa tra i Capi di Stato e di Governo dell'UE, arriva l'accordo sul Recovery Fund. Il punto di approdo negoziale si è concretizzato, dopo vari stop and go, su un fondo da 750 miliardi di euro, con 390 miliardi di euro in sovvenzioni e 360 miliardi di euro in prestiti. Da quanto si apprende l'Italia potrebbe accedere a circa 209 miliardi, di cui 81,4 di sussidi e 127,4 di prestiti. Si prevede poi l'attivazione del "freno di emergenza", solo in casi eccezionali e per serie deviazioni dai target, con un passaggio in Consiglio UE per una sospensione dell'erogazione dei fondi al massimo per tre mesi. Quali sono le criticità emerse nel corso del vertice?

La trattativa ad oltranza tra i Capi di Stato e di Governo ha trovato l'intesa sul **Recovery Fund**, fortemente auspicato qualche giorno fa anche dal Presidente della Bce Christine Lagarde che ha sottolineato come il fondo deve essere veloce, flessibile e ingente, e il bilancio europeo a lungo termine 2021-2027.

Il meeting, inizialmente previsto con una durata di due giorni (17 e 18 luglio) si è poi ampliato ad un orizzonte ben più lungo con due maratone notturne al rush finale (è stato il vertice più lungo degli ultimi vent'anni nella storia europea superando il vertice di Nizza che rividevidero l'assetto istituzionale dell'Ue, cambiando anche il sistema di voto, quando il Consiglio europeo si riunì giovedì 7 dicembre 2000 e andò avanti fino alle prime ore del mattino di lunedì 11).

Il vertice "in presenza" di Bruxelles è stato caratterizzato da una **contrapposizione** non certo a colpi di fioretto tra **Paesi mediterranei** con il nostro Paese fortemente coinvolto ed esposto, con un supporto anche da parte dei Paesi dell'Est, e i **Paesi "frugali"** con l'Olanda in testa, con il ruolo di regista e mediatrice della cancelliera Angela Merkel appena insediata nel ruolo di Presidente di turno dell'Unione europea a supporto del presidente del Consiglio Charles Michel e del Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Una breve ricostruzione evolutiva

E' utile partire da una breve ricostruzione evolutiva delle diverse tappe dello "stato dell'arte" da cui si partiva, attingendo ad una specifica Nota del Servizio Studi del Senato. A seguito del mandato ricevuto dal Consiglio europeo del 23 aprile, la Commissione UE aveva presentato il 27 maggio una proposta per l'adattamento del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 alle esigenze della ripresa post Covid-19.

Il progetto si articola attorno al **Next Generation Ue** e al **quadro finanziario pluriennale** (Qfp) rafforzato. Il Next generation EU è un nuovo strumento europeo per la ripresa, che si affiancherebbe al **SURE**

per la disoccupazione, ai **finanziamenti BEI**, al **MES light**, alla sospensione del Patto di Stabilità e al nuovo quadro degli aiuti di Stato oltre agli interventi di politica monetaria della Bce. Come viene sottolineato nel nostro Piano nazionale delle riforme lo strumento europeo per la ripresa è un'iniziativa per cui il nostro Governo si è fortemente battuto. Esso rappresenta un grande passo in avanti per l'Europa, si evidenzia, ed è l'occasione per il nostro Paese per **rilanciare gli investimenti** e attuare riforme che ne amplifichino gli effetti all'interno di un disegno di crescita e transizione verso un'economia più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Leggi anche Consiglio UE: sul Recovery Fund intesa rimandata a luglio

Alla costruzione di questo progetto il Governo italiano dedicherà nei prossimi mesi tutte le energie disponibili, facendo tesoro dell'ampia consultazione con le componenti economiche, sociali e culturali del Paese svoltasi con i recenti Stati Generali. Più nello specifico nel progetto iniziale varato dalla Commissione europea si prevedeva di incrementare il bilancio su base temporanea tramite nuovi finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per un ammontare pari a **750 miliardi di euro**. Di tale cifra, 500 miliardi sarebbero stati destinati a sovvenzioni mentre i restanti 250 miliardi sarebbero stati messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prestiti, da restituire tra il 2028 ed il 2058. Il Qfp avrebbe poi una dotazione in impegni di spesa di 1.100 miliardi di euro.

Era prevista la creazione di nuovi strumenti e il potenziamento di programmi chiave per rendere disponibili i fondi lì dove vi è maggiore necessità. Il primo confronto su tali proposte a livello di Consiglio europeo ha avuto luogo in occasione della video-conferenza del 19 giugno scorso. In vista del summit il Presidente del Consiglio europeo **Charles Michel** il 10 luglio aveva presentato una **proposta di compromesso** (negotiating

box) in cui si prevedeva per Next Generation EU, prestati da contrarre ad opera della Commissione europea sui mercati internazionali, delle medesime dimensioni della proposta della Commissione (750 miliardi in prezzi 2018).

Il termine dei prestiti sarebbe stato anticipato a fine 2026 e i fondi così raccolti sarebbero stati utilizzati solo per affrontare le conseguenze della crisi. Sarebbe rimasta inalterata la ripartizione tra risorse destinate a prestiti (250 miliardi di euro) e quelle invece destinate a sovvenzioni (500 miliardi di euro). I rimborsi avrebbero avuto luogo tra il 2027 e il 2058 e, al fine di coprire i relativi impegni, il massimale delle risorse proprie sarebbe stato temporaneamente innalzato di 0,6 punti percentuali. I fondi sarebbero dovuti essere poi impegnati entro il 31 dicembre 2023 e i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2026.

Differentemente dalla proposta originaria della Commissione, la **negotiating box** proponeva che il 70% delle risorse fosse impegnata negli anni 2021 e 2022, il restante 30% entro il 2023, e che il Piano per la ripresa e la resilienza, sulla base del quale vengono approvati i finanziamenti, oltre ad essere sottoposto alla valutazione della Commissione venisse approvato anche dal Consiglio dell'Unione. I criteri di distribuzione delle risorse proposti dalla Commissione europea (popolazione, tasso medio di disoccupazione rispetto alla media europea e inverso del PIL) sarebbero rimasti confermati fino al 2022.

Per il 2023 invece il criterio relativo al livello di disoccupazione sarebbe stato sostituito dalla perdita cumulativa in termini di PIL osservata tra il 2020 ed il 2021. La proposta Michel prevedeva poi un QFP il cui ammontare, in termini di impegni, si sarebbe dovuto ridurre a 1.074,3 miliardi, dunque 25,7 miliardi in meno rispetto alla proposta della Commissione. In termini di risorse proprie, si proponeva un massimale per pagamenti pari all'1,40% del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri mentre il massimale per impegni invece non eccedrebbe l'1,46% della somma dell'RNL degli Stati membri.

Si faceva poi riferimento all'introduzione di ulteriori risorse proprie, che avrebbero potuto includere una tassa sulle transazioni finanziarie. I proventi delle risorse proprie introdotte dopo il 2021 sarebbero state utilizzate per rimborsi anticipati dei prestiti derivanti da "Next generation EU". Ulteriore previsione era legata, per il periodo 2021 - 2027, alla prosecuzione del sistema delle **correzioni nazionali al bilancio dell'Unione** (rebate), con riduzioni a tantum dei contributi annuali basati sul PIL di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia. Si preannunciava poi

l'introduzione di un regime generale di condizionalità in caso di deficienze generalizzate nel rispetto dello Stato di diritto.

Posizioni negoziali e nodi del contendere

Partendo da un inquadramento generale, quali erano le diverse posizioni negoziali nel corso del vertice UE? Sempre attingendo all'approfondimento del Servizio Studi del Senato, i **Paesi dell'Europa meridionale** partivano dall'assunto per cui i fondi messi a disposizione rappresentavano una base minima indispensabile per la ripresa. I **"Paesi frugali"** (Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Svezia con l'avvicinamento delle Finlandia), oltre ad essere contrari a ogni forma di mutualizzazione del debito, sostenevano da un lato l'opportunità di mantenere il QFP entro l'1% del reddito nazionale lordo dell'UE-27 e dall'altro la necessità di rispondere alla crisi con prestiti a condizioni favorevoli più che con finanziamenti a fondo perduto.

I Paesi frugali ritengono inoltre che gli interventi finanziabili debbano essere limitati alla riparazione dei danni o alla pianificazione di investimenti connessi alla pandemia. Vi era poi il **"gruppo della coesione"** che riunisce i Paesi dell'est, tra cui Polonia, Ungheria, Bulgaria, Repubblica slovacca. Questi auspicavano un QFP basato non solo su elementi contingenti, ambizioso non solo nel breve ma anche nel lungo termine fondato sulle politiche esistenti della coesione.

Quali sono le criticità emerse nel corso del vertice? I nodi del contendere sono stati rappresentati dal **volume**, dalla **composizione del Recovery Fund** tra prestiti e sovvenzioni a fondo perduto, dalla governance. Ulteriori temi sono stati poi il **rispetto dello Stato di diritto** come prerequisito per ottenere i fondi per la ripresa, il regime dei controlli, i rebates, vale a dire gli sconti sui contributi al bilancio comunitario.

La soluzione di compromesso

Il **"punto di approdo negoziale"** si è concretizzato, dopo vari stop and go, su una nuova proposta formalizzata dal Presidente Michel in cui si prevede un Recovery fund da 750 miliardi di euro, con **390 miliardi di euro in sovvenzioni e 360 miliardi di euro in prestiti**.

Da quanto si apprende l'**Italia** dovrebbe potere accedere a circa **209 miliardi** di cui 81,4 miliardi di sussidi e 127,4 sotto forma di prestiti. Per quel che riguarda la governance si prevede che la decisione sui **Piani nazionali di riforme**, preconditione per accedere al fondo, competa alla Commissione europea che deciderà entro due mesi sulla base della coerenza con le Raccomandazioni Ue 2019-2020 ma dovrebbe essere poter votato anche dai ministri a maggioranza

qualificata.

Si prevede poi l'attivazione del **freno di emergenza** solo in casi eccezionali (serie deviazioni dai target) con un passaggio in Consiglio UE senza conferirgli

facoltà decisionali con una sospensione dell'erogazione al massimo per tre mesi. Il bilancio è stato fissato a 1.074 miliardi

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.